

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, RAFFAELLI, ROSSI PAOLO MARIO, AMASIO

Presentata il 27 gennaio 1965

Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi del personale sanitario degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 15 febbraio 1963, n. 151, recante il titolo: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », prevede che gli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali e dei medici condotti e veterinari condotti, non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19 e quello delle ostetriche condotte non può essere inferiore allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 della stessa tabella.

Siccome risulta che generalmente tali stipendi minimi non solo non vengono fissati in aumento, anche se ciò è legalmente ammesso, ma vengono fissati con l'esclusione di tutte le altre competenze che, a norma delle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, debbono logicamente considerarsi relative a tali stipendi minimi, di modo che, in effetti, gli stipendi minimi complessivi del suddetto personale sanitario risultano inferiori agli stipendi minimi dell'equiparato personale statale, ecc., venendosi così a frustrare la volontà del legislatore, abbiamo ritenuto opportuno integrare la legge del 15 febbraio 1963, n. 151, con la presente proposta di legge che raccomandiamo alla vostra considerazione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli stipendi minimi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, debbono ritenersi applicabili i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, con le stesse decorrenze previste dalle leggi medesime.